

Le ferie annuali hanno la finalità di assicurare il recupero delle energie fisiche e psichiche da parte del lavoratore; decorso l'anno di competenza il datore di lavoro non può - anche se l'impresa interessata è in stato di crisi - nè imporre il godimento effettivo delle ferie, nè tanto meno stabilire il periodo di godimento, ma è tenuto al solo risarcimento del danno.

Nel caso di richiesta del lavoratore di risarcimento del danno per mancato godimento delle ferie, in base ai principi generali dell'onere probatorio, spetta al datore fornire la prova dell'avvenuto godimento delle ferie da parte del lavoratore.

L'art. 2109 c.c. attribuisce al datore di lavoro un potere di natura discrezionale che non è del tutto arbitrario e privo di vincoli; nell'individuazione del periodo di ferie, egli deve contemperare le esigenze dell'impresa con gli interessi del prestatore di lavoro, in modo tale da non porre in essere un'organizzazione complessiva ingiustificatamente gravatoria nei confronti del lavoratore. Il potere del datore di lavoro è inoltre limitato da norme inderogabili, che impongono la comunicazione preventiva del periodo di godimento delle ferie, collocato comunque entro l'anno di lavoro e non successivamente.